

Direzione: DIREZIONE

Area: STRUTTURA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI PUBBLICI

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A02168 del 23/11/2023

Proposta n. 2344 del 22/11/2023

Oggetto:

Intervento di "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa" nel Comune di Amatrice (RI) codice DISS_M_019_2017, ricompreso tra le opere di cui all'Ordinanza n. 109/2020. Approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità CUP: C75H18000740001- Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 327/01 e s.m.i.

Proponente:

Estensore	PETRONGARI SIMONA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	S. FERMANTE	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Oggetto: intervento di “*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa*” nel Comune di Amatrice (RI) codice DISS_M_019_2017, ricompreso tra le opere di cui all’Ordinanza n. 109/2020. Approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità

CUP: C75H18000740001- Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 327/01 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10 agosto 2023 con la quale il dott. Stefano Fermante è stato individuato per l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023 recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle Espropriazioni per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTE le Ordinanze n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018 recante *"Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018"* nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante *"Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"* ove, nell'Allegato 1, con il progressivo n. 347, è ricompreso l'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa" da effettuare nel Comune di Amatrice (RI);

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 327/01 e s.m.i. che dispone l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò risulta necessario per la corretta esecuzione dei lavori;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 327/01 e s.m.i. che stabilisce che nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, un dodicesimo di quella annua;

PREMESSO CHE:

- per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
- con Deliberazione di Giunta Comunale di Amatrice n. 111 del 28/06/2021 recante "*Presenza d'atto della Scheda di Fattibilità Tecnico Economica redatta dall'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'intervento di Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa nel Comune di Amatrice (RI) - Codice DISS_M_019_2017*", rinunciando altresì alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., ai sensi del comma 2 del citato articolo;
- con Determinazione n. A01201 del 13/05/2022 con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in sostituzione dell'Arch. Gabriele Ajò;
- con Determinazione n. A02060 del 16/09/2022 del Direttore USR Lazio è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa*" nel Comune di Amatrice (RI) – Codice Opera: DISS_M_019_2017;
- con Determinazione del Direttore n. A02750 del 15/12/2022, la Conferenza Regionale si è conclusa positivamente con raccomandazioni e prescrizioni;
- con Determinazione del Direttore A02823 del 23/12/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo, e dichiarata la pubblica utilità;
- con Determinazione A00546 del 20/03/2023 è stato approvato il Progetto Esecutivo;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'occupazione temporanea delle aree occorrenti per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, con contestuale determinazione provvisoria dell'indennità di occupazione temporanea, per la consegna delle aree all'impresa appaltatrice e l'avvio dei lavori;

DATO ATTO E RILEVATO che

- ai fini della determinazione, ex artt. 20 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'indennità di occupazione temporanea è stato stimato il valore venale dei terreni contemplati dal piano particellare di occupazione mediante indagini relative al valore di mercato medio per mq. attribuibile a terreni con caratteristiche omogenee siti nel territorio di riferimento;
- per quanto concerne specificamente l'indennità di occupazione temporanea è stato determinato, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001, il valore annuo di base dell'indennità, pari ad un dodicesimo annuo del valore venale delle aree da occupare, fermo restando che la quantificazione dell'indennità complessivamente spettante sarà ragguagliata all'effettiva durata dell'occupazione degli immobili;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni su esposte, di dover disporre con urgenza l'occupazione temporanea, non preordinata all'espropriazione, delle aree occorrenti per l'installazione ed il funzionamento del cantiere dei lavori, con contestuale determinazione provvisoria dell'indennità per l'occupazione da offrire agli aventi diritto già prevista nel quadro economico del progetto esecutivo;

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

1. Ai fini dell'esecuzione dell'intervento di "*Messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nella frazione di Roccapassa*" nel Comune di Amatrice (RI) codice DISS_M_019_2017, CUP: C75H18000740001 è disposta l'occupazione temporanea degli immobili indicati nell'elenco allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti, nel quale sono specificati i riferimenti catastali che individuano le singole particelle immobiliari da occupare, le rispettive ditte intestatarie catastali, la superficie da occupare per ciascuna particella e la relativa indennità spettante;
2. La durata prevista per l'occupazione è di 12 mesi dall'immissione in possesso ed è comunque fatta salva la facoltà di prorogare il predetto termine, qualora i lavori di cui trattasi non siano ancora ultimati;
3. La restituzione ai proprietari delle aree di cui al punto 1 sarà disposta, cessate le esigenze che giustificano la permanenza dell'occupazione, dal Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento e sarà comprovata da apposito verbale attestante l'effettiva reintegrazione del proprietario nel possesso dell'immobile, libero da persone e cose;
4. A norma dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 l'indennità di occupazione relativa alle aree di cui all'elenco allegato al presente atto è determinata, per il periodo indicato di 12 mesi, nella misura di un dodicesimo annuo dell'indennità di esproprio relativa all'area occupata. L'indennità è esigibile alla data della restituzione dell'immobile al proprietario, conformemente ai rispettivi verbali;
5. E' stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento prevista dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 7 della legge 241/90 e s.m.i., mediante comunicazione individuale e mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio e all'Albo Pretorio del Comune di Amatrice (RI);
6. La dichiarazione di accettazione delle indennità determinate con il presente decreto è irrevocabile a norma dell'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, e rende definitive le indennità accettate;
7. Qualora l'avente diritto comunichi l'accettazione dell'indennità offerta l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio ne disporrà il pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione, subordinatamente alle verifiche prescritte dalla legge, effettuate in base alla documentazione prodotta dall'avente diritto ed agli accertamenti d'ufficio, dell'effettiva proprietà dell'immobile, dell'inesistenza di diritti od azioni di terzi gravanti su di esso e dell'assenza di notifiche all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio di opposizioni al pagamento da parte di terzi. Decorso tale termine saranno corrisposti sulla somma dovuta a titolo di indennità gli interessi nella misura del tasso legale, come prescritto dall'art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001. Nel caso in cui sussistano trascrizioni od iscrizioni immobiliari relative a diritti o ad azioni di terzi gravanti sull'immobile, ovvero nell'eventualità che vengano notificate all'Ufficio Speciale per la ricostruzione Lazio opposizioni di terzi concernenti il pagamento dell'indennità, si provvederà al deposito amministrativo della somma corrispondente all'indennità di riferimento, anche nel caso in cui sia stata accettata dal proprietario degli immobili;

8. Qualora l'indennità offerta non venga accettata entro il termine di trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso delle aree effettuata in esecuzione del presente decreto, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio provvederà, entro i successivi sessanta giorni, al deposito amministrativo della somma corrispondente. Decorso tale termine l'indennità di occupazione sarà depositata con l'aggiunta degli interessi legali maturati sino alla data dell'effettivo versamento a garanzia degli aventi diritto;
9. Il pagamento diretto od il deposito amministrativo delle indennità sarà autorizzato con apposito provvedimento del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio. Il presente decreto sarà notificato, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari degli immobili;
10. I soggetti destinatari della notifica del presente decreto, intestatari degli immobili secondo i registri catastali, ove non siano più gli attuali proprietari, sono tenuti, a norma dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio – Area Ricostruzione Pubblica entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente decreto, precisando i nominativi ed i recapiti degli attuali proprietari, se conosciuti, ed ogni altra informazione utile al fine di ricostruire i passaggi di proprietà dell'immobile di riferimento;
11. Il presente decreto sarà eseguito mediante immissione in possesso nelle aree da occupare temporaneamente. Ai proprietari degli immobili sarà notificato, almeno sette giorni prima, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui verrà data esecuzione al presente provvedimento ed i nominativi dei tecnici addetti alle operazioni di immissione in possesso. Qualora la notifica del presente decreto non sia stata effettuata o perfezionata in precedenza nei confronti del destinatario, sarà effettuata contestualmente all'esecuzione del presente decreto dandone atto nel verbale attestante l'immissione in possesso. Detto verbale sarà redatto in contraddittorio con il proprietario, o, nel caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Regione Lazio, dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio o del Comune di Amatrice (RI), e darà atto delle eventuali opposizioni da parte dei proprietari e degli enfiteuti, nonché delle eventuali dichiarazioni o richieste formulate dai fittavoli, mezzadri o compartecipanti che coltivano direttamente il fondo. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sui beni. Sarà redatto lo stato di consistenza delle aree, nel quale saranno specificate le colture effettivamente praticate e gli eventuali soprassuoli. Lo stato di consistenza potrà essere compilato, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi, anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso;
12. L'indennità di occupazione temporanea è stata determinata con i criteri previsti dall'art. 50 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.. In mancanza di accordo sulla misura dell'indennità di occupazione gli aventi titolo potranno avanzare istanza di determinazione in via definitiva alla Commissione Provinciale espropri prevista dall'art. 41 del DPR. 327/01 e s.m.i.;
13. Il presente decreto, qualora non possa essere eseguito, per cause di forza maggiore, nella data sopra stabilita, potrà comunque essere eseguito entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data della sua emanazione;
14. Il responsabile del procedimento è il dott. Geol. Marco Spinazza funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio;

15. Il presente decreto viene integralmente pubblicato all'albo pretorio del Comune di Amatrice e sul sito dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale competente entro i termini di legge.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Copia

N.	COMUNE	DITTA INTESTATARIA CATASTALE			FOGLIO	PARTICELLA	Qualità	SUPERFICIE CATASTALE	SUPERFICIE DA OCCUPARE (1)	VALORE VENALE AL MQ (2)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNUA (3) = (1)*(2)/12	
		NOMINATIVO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE								TITOLO DI PROPRIETA'
1	Amatrice	DIONISI LIDIA	MONTEREALE (AQ) il 18/04/1925	DNSLDI25D58F595J								
		GIUSTINIANI ANGELO	AMATRICE (RI) il 19/10/1954	GSTNGL54R19A258G	Oneri Usufrutto parziale	120	9	Bosco ceduo	934	934	€ 0,80	€ 62,27
		GLORIANI MASSIMINA	CAMPOTOSTO (AQ) il 09/01/1953	GLRMSM53A49B569X	Proprietario per 10/12 in regime di comunione dei beni							
			Proprietario per 2/12 in regime di comunione dei beni									
2	Amatrice	PIETRUCCI PASQUALINO	MONTEREALE (AQ) il 02/04/1942	PTRPQL42D02F595V	Proprieta' 1/1	120	7	Seminativo arborato	104	104	€ 1,80	€ 15,60
3	Amatrice	RETICA FERNANDO	ROMA IL 06/04/1970		Proprieta' 1/1	120	769	Seminativo arborato	56	56	€ 1,80	€ 8,40
4	Amatrice	BARIGELLI MARIA	MONTEREALE (AQ)		Proprieta' 78/252	120	14	Bosco ceduo	820	820	€ 0,80	€ 54,67
		CANDELORO MARCO	AMATRICE (RI) il 22/05/1935	CNDMRC35E22A258A	Proprieta' 61/252							
		CANDELORO SABATINO	AMATRICE (RI) il 02/05/1943	CNDSTN43E02A258V	Proprieta' 113/252							